

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE e PER L'EMITTENZA RADIOTELE VISIVA

Articolo 1

Finalità

Il Presente Regolamento è adottato in applicazione degli artt. 8, 9 e 11 della LR 45/04 al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e di emittenza radio-televisiva e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

1. A tal fine il Comune di Gioia dei Marsi informa la propria azione amministrativa sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:

a. minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici connessi alle installazioni degli impianti di cui al presente regolamento, perseguendo la razionalizzazione della rete, fermi restando i valori limite di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla vigente legislazione;

b. minimizzazione e riduzione dell'impatto visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela delle aree sensibili, degli edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale.

c. trasparenza dell'informazione alla cittadinanza.

Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 1, il presente Regolamento stabilisce criteri volti a privilegiare soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di

esposizione della popolazione.

Fonti normative e regolamentari di riferimento:

- Trattato del 25/03/1957 (Trattato Istitutivo dell'Unione Europea);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente n.381 del 10 settembre 1998:"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.99/519 del 12 luglio1999:"Limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 3000 GHz"
- Legge 22 febbraio 2001,n.36 :”Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici”;
- DPCM 8 luglio 2003:”Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese da 100 kHz e 300 GHz”;
- D.Lgs.1° agosto 2003,n.259 :”Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- L.R. n.45 del 13/12/2004 es.m.i.

Articolo 2

Campi di applicazione

- 1) Sono soggetti al presente regolamento gli impianti di telefonia mobile e di emittenza radio-televisiva, disciplinati dalla legge regionale n. 45/04 , e per quanto non previsto nella medesima dal Decreto legislativo 259/2003.
- 2) in conformità a quanto previsto dall'art. 2 , comma 6, LR 45/04 gli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di finanza, della Protezione civile dell'emergenza sanitaria, restano disciplinati dall'art. 4, comma 2, lettera a) L. n. 36/2001.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- Esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- Limite di esposizione: è il valore del campo elettrico, magnetico ed

elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione per la finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento;

- Valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, case di cura e, comunque, in tutte le aree definite sensibili dal presente regolamento, per la finalità di cui all'art. 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei modi e nei tempi previsti dalla legge;

- Obiettivi di qualità sono:
 - 1) i criteri localizzativi;
 - 2) gli standard urbanistici;
 - 3) le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - 4) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'ad. 4, comma 1, lett. A della Legge 36/01, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.

- Impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra (SRB) del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, composta da antenne che trasmettono e ricevono il segnale radio ed il gruppo di apparati elettronici annessi che li elabora. Le antenne sono sostenute da apposite strutture (pali, palme) posizionate sul terreno o sopra gli edifici. Gli apparati sono alloggiati all'interno dei locali prefabbricati (scheltes) o in appositi contenitori (unifront e cabinet) da posizionarsi in ambienti esistenti.

- Impianto fisso per la radiodiffusione : stazione fissa di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

- Modifiche o implementazioni di impianti esistenti: si intende per modifica o implementazione dell'impianto l'intervento che si sostanzia in una riconfigurazione dell'impianto legittimamente autorizzato, compresa l'installazione di parabole.

- Impianti operanti in DVB.H: di tratta di nuovi impianti di emittenza radio televisiva la cui collocazione è comunque possibile su SRB esistenti

- legittimamente autorizzati.
- Programma delle installazioni fisse per la telefonia mobile
Si intende per Programma Annuale: l'insieme delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti riferite ad un determinato anno solare, singolarmente sottoposte all'Amministrazione Comunale da ciascun Gestore.
 - Piano annuale: si intende per Piano annuale l'atto conclusivo, concertativo, approvato dalla Giunta Comunale relativo alla previsione di installazioni riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai gestori attraverso il Programma annuale. Esso è comprensivo altresì delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni formulate a seguito della pubblicazione dei Programmi annuali.
 - Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Articolo 4

Norme e criteri generali

Per garantire una corretta localizzazione degli impianti fissi deve essere preferito l'accorpamento degli stessi, su un unico sostegno.

Al fine di favorire la coabitazione degli impianti nel rispetto del comma 2, ad. 2 LR 45/04, l'Amministrazione Comunale è facoltata a porre in essere con i gestori protocolli di intesa finalizzati a favorire l'installazione degli impianti su tralicci esistenti, previa ricognizione degli impianti operanti nel raggio di trecento metri, secondo quanto meglio specificato nel successivo art. 5.

Per quanto sopra, nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento ed in relazione al programma annuale, il gestore, dovrà indicare le localizzazioni esistenti specificando le strutture la cui collocazione è sostanziale ai fini della copertura del servizio.

Al fine di neutralizzare tentativi speculativi e posizioni monopolistiche l'individuazione di queste strutture dà facoltà all'amministrazione comunale di disporre l'avvio di eventuali procedure di esproprio o dare luogo all'imposizione di servitù.

Tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio, il Comune di Gioia dei Marsi, nel valutare il rilascio dei titoli abilitativi ed autorizzatori dà preferenza alle richieste di collocazione degli impianti su beni immobili di proprietà comunali, se ritenuti

idonei, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 6.

In tutto il territorio comunale sono vietati nuovi impianti di una tipologia a traliccio, fatto eccezione per gli impianti radiotelevisivi. Non sono consentite strutture dotate di tiranti per gli impianti fissi su palo o su coperture di edifici. L'installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento - amianto potrà avvenire previa bonifica della copertura

Articolo 5

Localizzazione degli impianti

La localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile è ammessa nelle zone TN per attrezzature tecnologiche del P.R.G. ovvero in altre zone individuate in eventuali varianti allo strumento urbanistico, nel rispetto delle norme di settore qui richiamate e del presente regolamento.

La localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile, qualora trattasi di impianti a bassa frequenza (UMTS, SRB), così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. n. 45/2004, è ammessa, nel rispetto delle norme di settore qui richiamate e del presente regolamento, in tutte le zone di PRG, con esclusione :

- 1 delle aree destinate ad attrezzature socio - sanitarie , nonché delle strutture sanitarie con degenze e delle relative aree di pertinenza;
- 2 delle aree destinate ad attrezzature scolastiche nonché sulle strutture a ciò destinate e sulle relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido

Per le zone site in prossimità delle suddette aree, la localizzazione deve avvenire previo parere della competente Agenzia Regionale per la tutela dell'Ambiente e della ASL, perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

A tal fine il gestore in allegato all'istanza di autorizzazione dovrà produrre certificazione dell'ARTA che attesti il rispetto degli obiettivi di qualità e le condizioni da osservare per garantire il rispetto degli stessi in considerazione della zone ove è prevista la localizzazione dell'impianto.

Per le nuove installazioni in prossimità di strutture sanitarie, deve essere verificata da parte della ASL e dell'ARTA la non interferenza elettromagnetica dell'impianto sulle apparecchiature elettromedicali e diagnostiche operanti nelle strutture sanitarie stesse.

In applicazione al disposto del comma 2 art. 2 LR 45/04 a norma del quale gli impianti

devono essere accorpati su un unico traliccio per garantire una corretta localizzazione degli impianti e per un ordinato - sviluppo degli stessi è consentita l'installazione di antenne di più Gestori su uno stesso sostegno, regolarmente autorizzato.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra in tutto il territorio comunale le installazioni sono consentite laddove sia verificata la condizione inerente la condivisione e coabitazione delle localizzazioni esistenti in un raggio di trecento metri dall'area interessata dall'installazione del nuovo traliccio. All'uopo dovrà essere eseguita dal gestore interessato una ricognizione degli impianti esistenti da porre come base nella fase di programmazione annuale.

Solo per esigenze connesse al raggiungimento degli obiettivi di qualità o di servizio è consentito derogare alla limitazione di cui sopra.

In tale circostanza il tecnico progettista dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, l'impossibilità di erogare il servizio richiesto attraverso l'utilizzo e la condivisione delle localizzazioni esistenti per mancato rispetto degli standard qualitativi normativamente stabiliti.

Le installazioni dovranno sempre garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi

1. salvaguardia dei monumenti e degli spazi aperti al pubblico attraverso uno studio di compatibilità riferito ai correlati effetti prospettici, paesistici ed architettonici;
2. utilizzo di microcelle;
3. utilizzo di tecnologie e sistemi di telefonia mobile digitale con controllo di potenza e di trasmissione discontinua che irradiano la potenza esclusivamente necessaria per garantire la qualità del servizio;
4. opere di mitigazione dell'impatto visivo degli impianti: schermature, alloggiamento delle stazioni in contenitori interrati o in locali tecnici appositamente studiati e protetti;
5. utilizzo di tecniche di riduzione dell'esposizione.

Le installazioni su tralicci esistenti sono ritenute conformi alle destinazioni di PRG, facendo comunque salvi gli aspetti inerenti gli aumenti di valore di campo \sim e gli effetti di questo sulla popolazione, aspetti che dovranno essere opportunamente valutati dagli Enti a ciò preposti in sede di rilascio dei pareri (ARTA e ASL).

Articolo 6

Installazione di impianti su proprietà comunali

L'installazione su proprietà comunali è soggetta a pagamento di un canone da parte dei Gestori, la quantificazione del quale sarà effettuata dall'Ufficio tecnico comunale.

Il termine finale per il procedimento è comunque quello di 90 giorni in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento nel successivo ad. 8. Per le installazioni su aree di proprietà comunale, fermo restando quanto disposto in ordine al programma annuale di cui al presente articolo, in assenza di disposizioni in merito nella normativa regionale di riferimento, trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR 259/2003.

Articolo 7

Beni di uso civico

Qualora le richieste di impianti siano riferite a beni demaniali di uso civico occorre espletare prioritariamente la procedura per la concessione del bene interessato presso i competenti uffici comunali e dietro corresponsione del relativo canone che verrà all'uopo stabilito.

Articolo 8

Procedimento autorizzatorio

L'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è autorizzata dal Comune in conformità alle procedure previste dalla LR 45/04 e per quanto in essa non previsto, dal Codice delle Telecomunicazioni.

Per ciò che concerne le SRB l'istanza, corredata dagli elaborati progettuali e dalla documentazione tecnica per la valutazione del campo elettromagnetico, deve essere presentata al SUAP il quale provvederà a consegnare le copie della stessa all'ARTA, alla ASL nonché agli altri enti terzi eventualmente coinvolti nel procedimento unico, per l'acquisizione degli atti endoprocedimentali necessari.

E' fatta salva la facoltà per il Comune di ricorrere ad accordi con gli operatori ed i gestori inerenti la ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

L'autorizzazione dei singoli impianti è rilasciata entro 90gg dalla presentazione dell'istanza nel rispetto delle forme partecipative di cui al presente articolo.

L'autorizzazione dei singoli impianti è rilasciata inoltre previa acquisizione dei pareri ARTA e ASL, i quali dovranno essere rimessi al SUAP entro trenta giorni dal ricevimento.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento di ogni singola amministrazione interessata può, per una sola volta, richiedere integrazioni alla documentazione presentata rimettendo la richiesta direttamente al SUAP, il quale provvederà a rimetterla ai gestori interessati.

Il SUAP provvederà a dare adeguata pubblicità alle singole istanze presentate tramite avviso da pubblicare nell'Albo Pretorio, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

Nel caso in cui una delle amministrazioni interessate abbiano espresso motivato dissenso, si fa riferimento all'ad. 87, commi 6,7,8 del Codice delle Telecomunicazioni, in difetto di previsioni esplicite nella normativa regionale di riferimento.

Nel caso di motivato dissenso da parte di uno degli enti coinvolti nella procedura unica, in difetto di previsioni nella normativa regionale, lo sportello unico è tenuto alla convocazione della conferenza di servizi di cui ai commi 6 e ss dell'ad. 87 D. legisl. 259/2003.

Entro il termine perentorio di 12 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzatorio, dovranno essere realizzate tutte le opere relative all'installazione della SRB, pena la decadenza del provvedimento stesso.

Non possono in ogni caso essere autorizzati impianti a gestori i quali, a seguito di segnalazione dell'ARTA, sono tenuti al risanamento o la riconduzione in conformità degli impianti e agli obblighi di cui all'ad. 13 LR 45/04

Articolo 9

Modalità e Procedure per la formazione ed approvazione del Piano Annuale

Il Programma annuale di cui all'ad. 3, viene presentato di norma entro il 30 settembre di ogni anno allo Sportello Unico per le Attività Produttive, completo della documentazione prevista nel presente regolamento ed unitamente all'istanza volta all'approvazione dello stesso.

In caso di richieste di integrazioni, la documentazione relativa dovrà essere presentata dal gestore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Successivamente alle richieste di integrazioni il Comune provvede ad armonizzare le proposte anche ricorrendo a strumenti di concertazione con i diversi gestori nonché procede alla pubblicazione e deposito del Programma medesimo per un periodo di 30 gg mediante determinazione dirigenziale adottata dal Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive. Nel periodo di

pubblicazione è consentito prendere visione del Programma a chiunque ne abbia interesse. Lo Sportello Unico , in conformità all'ad. LR 45/04, dà notizia alla cittadinanza del Programma presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, tramite affissione all'Albo Pretorio e a mezzo di un quotidiano locale con l'avvertenza che dalla data di pubblicazione dell'avviso possono essere presentate osservazioni, presso il SUAP, entro 30 giorni consecutivi da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché dai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'impianto.

Per l'esame delle osservazioni eventualmente presentate , lo Spote. -convoca , nei successivi 15 gg alla scadenza del predetto termine di trenta giorni, una conferenza di servizi con i competenti uffici comunali, con i portatori di interessi e con gli enti terzi coinvolti per l'esame delle stesse.

In detta sede la Conferenza potrà:

1. indicare soluzioni alternative circa il posizionamento degli impianti, nonché l'accorpamento degli stessi su un unico traliccio:
2. concordare con il gestore eventuali siti comunali idonei alla collocazione dell'impianto la cui localizzazione proposta nel Piano annuale non sia ritenuta accettabile;

La proposta di Piano, quale atto conclusivo, comprensiva delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate, è approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Detto atto , stralciato degli impianti ritenuti incompatibili ai sensi del presente regolamento, assume il valore di Piano annuale di cui al precedente art. 3.

Successivamente alla presentazione del Programma stesso, dovrà essere inoltrata per tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive l'istanza di autorizzazione per ogni singolo impianto di cui al Piano annuale.

Una volta ottenuti i necessari pareri e nulla-osta di competenza, il SUAP, entro 90 giorni dalla presentazione della singola istanza di autorizzazione compresa nel Piano annuale delle installazioni, provvederà all'emanazione del provvedimento abilitativo.

Articolo 10

Adempimenti inerenti il Piano di assetto Idrogeologico

Nel corso della procedura autorizzatoria di ogni singolo impianto , i gestori dovranno

produrre allo Sportello Unico, relazione geologica unitamente a una dichiarazione del Progettista circa il non contrasto con le prescrizioni del Piano per l'assetto idrogeologico “*Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi*” adottato con delibera di Giunta Regionale 29/12/2004 n. 1386 e pubblicata sul B.U.R.A n. 8 del 4/2/2005 , con gli ulteriori strumenti di pianificazione superiore, nonché la rispondenza del progetto con il RD 25/07/1904 n. 523.

Resta preclusa la possibilità di installare gli impianti di telefonia mobile nelle aree vietate dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno in data 05/04/2006 e pubblicato sulla G.U. n.164 del 17/07/2006.

Articolo 11

Singole installazioni

ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'ad. li LR 45/04, è consentito in casi particolari il rilascio delle autorizzazioni a singoli impianti non indicati nel Piano annuale delle installazioni, previo rispetto delle forme partecipative di cui al presente Regolamento.

Sono da intendersi casi particolari le ipotesi in cui sia necessaria l'installazione dell'impianto per sopravvenute e motivate esigenze di copertura del servizio che non era possibile prevedere al momento della presentazione del Programma, circostanza che i gestori dovranno comprovare. -

Articolo 12

Impianti mobili di telefonia mobile

Per gli impianti mobili di telefonia mobile si applica l'ad. 15 della Lr 45/04. In difetto di disposizioni della Giunta regionale di cui al medesimo ad. 15, gli uffici comunali dovranno seguire le procedure stabilite all'uopo con deliberazione di Giunta Comunale.

E' vietato collocare carrati nei luoghi di cui al comma 1 ad. 12 LR 45/04.

Articolo 13

Documentazione da allegare al Programma Annuale (per gli impianti di telefonia mobile)

1 Tavola ricognitiva delle localizzazioni estesa al territorio interessato alle

- istallazioni, contenente l'ubicazione delle SRB e delle aree di ricerca, unitamente a quelle esistenti . La suddetta Tavola dovrà essere redatta su base planimetrica in scala conforme alla tav. 1 allegata al presente Regolamento e contenere l'elenco delle istallazioni da realizzare unitamente alla denominazione del sito, via , numero civico ed elementi di identificazione catastale;
- 2 Relazione descrittiva indicante il servizio ottenuto in concessione e la soluzione scelta per il soddisfacimento del servizio. In corrispondenza di ogni sito e/o area di ricerca dovranno essere fornite le seguenti indicazioni
 - Tipologia dell'impianto da realizzare , caratteristiche di massima e ove disponibile, altezza del suolo ipotizzato;
 - Potenza prevista ed intervallo di frequenze di trasmissione
 - Valutazione di compatibilità urbanistica formulata con specifico riferimento ai vincoli inerenti - l'uso del territorio derivanti dall'esercizio degli apparati di telefonia mobile , tenendo conto in particolare : delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio, del livello di attuazione delle previsioni pianificatorie, delle potenziali vocazioni alla trasformazione delle destinazioni d'uso proprie delle parti del territorio, ubicazione delle emissioni e rappresentazione dei valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico nello spazio circostante. -
 - 3 La dichiarazione asseverata in ordine al rispetto delle prescrizioni imposte dal presente Regolamento;
 - 4 Relazione asseverata nonché impegno ad ospitare gli impianti di altro gestore nel raggio di trecento metri.
 - 5 la documentazione tecnica utile per la valutazione dei campi elettromagnetici. In ogni caso il gestore, in conformità al comma 8 dell'ad. 11 LR 45/04 , dovrà produrre una dichiarazione inerente la potenza massima del sistema irradiante;

Documentazione necessaria da allegare all'istanza:

- 1) domanda indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare, il sito interessato e la copia del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo con l'indicazione dei dati catastali e con le coordinate della dislocazione dell'impianto;

2) descrizione sintetica ma esauriente:

- del posizionamento degli impianti, della loro collocazione e della loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o sue frazioni;
- del terreno circostante, evidenziando gli edifici posti in vicinanza del sito, la conformazione morfologia del terreno circostante, la eventuale presenza di altre stazioni emittenti sulla medesima struttura o immobile ospitante;
- delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con stima del campo generato. I risultati ottenuti dovranno essere forniti o in volume di rispetto o in isosuperficie 3D (Guida CEI 211-10).

Nel caso in cui i volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche, rispetto alle soglie usate, per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore, dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione, massimo 10 punti per sito, per i quali dovrà evidenziare sulle planimetrie le posizioni accessibili alla popolazione, specificando i tempi di permanenza.

Tutte le valutazioni sopraindicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo;

- 3) relazione di valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico relativi all'impianto
- 4) scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del campo elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico),
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante; in tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo,
 - specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti, nel qual caso, il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante,
 - planimetria generale ante operam e post operam del progetto di impianto in scala 1:500,
 - dichiarazione di potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione, tali dati verranno rilasciati per ogni frequenza;

- 5) elaborati grafici in scala adeguata relativi all' intervento in oggetto; -
 - mappa del territorio circostante all'impianto in scala 1:500 con indicazione del punto di installazione e riportate la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto, indicazione delle curve di livello altimetriche, indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, indicazione del Nord geografico;
- 6) relazione di valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto;
- 7) indicazione delle misure necessarie per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori;
- 8) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si specifichi che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme alle norme del presente regolamento.
- 9) relazione descrittiva nella quale si specifichi l'intervento in oggetto, il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato, nonché le coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni;
- 10) riferimento preciso a precedenti titoli abilitativi;
- 11) Copia della autorizzazione generale o denuncia per il servizio di comunicazioni mobili;

Sono comunque fatte salve diverse e/o ulteriori disposizioni regionali che dovessero eventualmente essere adottate in merito.

La Dia dovrà comunque essere corredata del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 14

Impianti radiotelevisivi

Le norme e i criteri di cui al presente Regolamento della telefonia, sono da ritenersi applicabili per quanto compatibili, anche agli impianti per l'emittenzaradiotelevisiva. Per la procedura autorizzatoria inerente alle istanze di autorizzazione aventi ad oggetto gli impianti radiotelevisivi si seguiranno le norme regionali di riferimento di cui all'ad. 9 LR 45/04, nonché , per quanto in esse non previsto , le vigenti norme statali e/o regionali..

Per tutte le diverse tipologie di impianti non ricadenti nelle fattispecie ivi contemplate diversi da quelli di telefonia mobile e radiotelevisivi, in difetto di esplicite previsioni nella LR 45/04, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 259/2003, anche ai fini delle procedure autorizzatorie.

Articolo 15

Diritti e spese di istruttoria

I diritti e spese di istruttoria che i gestori dovranno corrispondere sono quelli stabiliti nella tabella allegata al presente Regolamento. Sono fatte salve diverse disposizioni che dovessero intervenire siano esse Comunali o Regionali.

La Giunta Comunale in conformità alla disciplina dei diritti di segreteria e spese di istruttoria di cui alle vigenti norme, provvederà con separato provvedimento ad assoggettare e/o aggiornare l'importo dei diritti da corrispondere per i procedimenti istruttori.

Articolo 16

Vigilanza e controllo

Il Comune, svolge la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, avvalendosi del supporto tecnico dell'A.R.T.A., procedendo alla verifica degli impianti così come previsto nell'ad. 14, della Legge n. 36/01 nonché dagli artt. 19 e 20 LR 45/04 il cui combinato disposto si intende qui integralmente riportato circa la tipologia e la misura delle sanzioni amministrative ivi previste e salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 17

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni di cui all'ad. 15 della Legge 36/01 di competenza dello Stato e quelle di cui agli artt. 19 e 20 Lr 45/04, nel caso in cui l'impianto venga realizzato in assenza o in difformità al permesso di costruire o alla D.I.A. il Comune applicherà le fattispecie sanzionatorie edilizie di cui Testo unico per l'edilizia, approvato con DPR 6.6.200 1, n. 380 del testo in vigore.

L'Amministrazione Comunale esercita attività di vigilanza e controllo con l'ausilio del personale dell'ARTA anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione ed il perseguimento degli obiettivi di qualità. Per la contestazione delle violazioni rilevate nonché per la determinazione degli importi delle sanzioni

amministrative eventualmente applicabili e per le procedure da seguire, si fa riferimento i principi ed i criteri di carattere generale di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 nel testo in vigore

Articolo 18

Disposizioni Transitorie e Finali

In via transitoria ed in sede di prima applicazione del presente Regolamento, per la presentazione del Programma Annuale della telefonia, gli uffici comunali potranno prescindere dall'osservanza del termine del 30 settembre.

Le norme di cui al presente atto sono da intendersi automaticamente adeguate a disposizioni normative, statali o regionali, che dovessero successivamente intervenire. In tal caso del norme di cui al presente Regolamento che dovessero risultare in contrasto sono da intendersi automaticamente abrogate e sostituire da quelle entrate in vigore.

**DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA SUAP
PER IMPIANTI DI TELEFONIA E RADIOTELE VISIVI**

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Istanza Programma Annuale	Euro 520
Realizzazione nuovo impianto e/o carrati	Euro 4000
Modifica o implementazione di impianto esistente	Euro 520
Realizzazione impianti DVB-H	Euro 2000

DIRITTI DI SEGRETERIA

Rilascio Provvedimento Unico	Euro 50
------------------------------	---------